

P. 001/2023  
23 GEN 2023  
912  
S 1

**REVISORE UNICO DEI CONTI**  
**del Comune di Pavone Canavese**

**Parere n. 40**

**Parere del Revisore Unico dei Conti alla proposta di deliberazione della Consiglio Comunale ad oggetto "ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197"**

Il Revisore Unico dei Conti

Vista la proposta di deliberazione della Consiglio Comunale avente ad oggetto "ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.";

Visto l'articolo 239, comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 267/2000;

Vista la L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio per il 2023) ed in particolare le disposizioni di cui ai commi da 222 a 229;

Considerato che le disposizioni del comma 228 della citata Legge, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che *"le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute"*;

Rilevato che il successivo comma 229 riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: *"Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali"*;

Preso atto

- che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della Legge 197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende esclusivamente l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate - Riscossione - ADER) e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. N. 446/97;

- che il Comune di Pavone Canavese ha affidato ad ADER la riscossione di crediti tributari e relativi alle violazioni al Codice della Strada fino all'anno 2012, rivolgendosi successivamente a soggetti privati iscritti all'Albo dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate degli enti locali;
- che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate – Riscossione", emerge che il Comune di Pavone Canavese presenta ancora dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio che, potenzialmente, potrebbero essere soggetti all'annullamento parziale, ma già stralciati dalle risultanze del Bilancio dell'Ente quali crediti rappresentati da residui attivi di dubbia esigibilità;

Rilevato che l'applicazione dello stralcio parziale di detti crediti introdurrebbe una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra i carichi che l'ente aveva affidato ad ADER rispetto a quelli affidati al soggetto privato abilitato;

Visto il parere favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis comma 1 del D. Lgs n. 267/2000;

#### **IL REVISORE UNICO**

esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto.

Pavone Canavese, 20/01/2023

Roberto Costamagna

